

IL COMMERCIO FRIULANO

Direz. presso l'Unione fascista dei Commercianti, via Vittorio Veneto 17, Udine - Amministrazione Via Costanzo Ciano 7, Udine - C. C. postale 9-5469 - Casella postale 5, Udine - ABBONAMENTI: Annuo L. 20 - Semestrale L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera raccomandata un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgerti a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59 - Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 3

UDINE, 15 FEBBRAIO 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

La Polizia tributaria investigativa ed il contribuente

La esibizione dei libri, dei registri e dei documenti in genere agli effetti dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti d'imposta e di tasse - Facoltà, doveri e diritti

a) Norme generali per l'applicazione dei tributi diretti ed indiretti.

1. - Ai sensi dell'art. 1 del D. L. 8 luglio 1937 n. 1290, agli Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza, sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta di informazioni che spettano per legge ai diversi uffici Finanziari incaricati della applicazione dei tributi diretti ed indiretti;

2. - Per assicurarsi dell'adempiimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia Finanziaria l'art. 35 della Legge 7 gennaio 1924 n. 4 stabilisce che gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere, in qualunque ora, negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguire verificazioni e ricerche. Ma va notato che il Ministero ha a suo tempo chiarito che per quanto riguarda il diritto di accesso, deve evitarsi assolutamente di fare di esso un uso defaticante per i contribuenti e che gli interrogatori, debbono essere compiuti direttamente dagli organi d'accertamento delle imposte e non dalla P. T. I., il cui compito è quello ausiliario di ricercare notizie e dati di fatto che gli uffici non hanno agio di procurarsi da sé.

Infine si precisa che la facoltà del diritto di accesso non implica la facoltà di effettuare perquisizioni, ma soltanto di fare esame e rilievi sempre nei limiti consentiti dalle singole leggi.

La perquisizione domiciliare (ma non quella personale) a norma dell'art. 33 della Legge 7 gennaio 1939 n. 4, è ammessa quando la P. T. I. abbia notizia o fondato sospetto di violazione delle leggi finanziarie costituenti reato e solo per quanto trattasi di violazione di leggi concernenti i tributi doganali, i sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e gli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

b) In materia d'imposte dirette: Oltre le norme generali qui sopra citate, in materia d'imposte dirette valgono le seguenti disposizioni che la riguardano più specificatamente:

1. - Ai fini dell'accertamento nella valutazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, o del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l'art. 13 del D. L. 17 settembre 1931 n. 1608 stabilisce, che gli uffici delle imposte e le commissioni amministrative possono valersi, oltre delle facoltà che loro conferiscono le leggi ed i regolamenti delle singole imposte, anche della facoltà di ispezionare i registri — quali es-

si siano — delle società e dei privati contribuenti che hanno per legge l'obbligo di tenere libri o scritture. *Chunque non ottempera alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle Imposte o dalle commissioni amministrative, nell'esercizio di alcune delle facoltà loro conferite dalle singole leggi di imposta e richiamate nell'art. 13 succitato, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, quando dal fatto è derivato ostacolo all'esercizio di tale facoltà suddette (art. 20).*

2. - L'art. 18 del D. L. 17 settembre n. 1609, prevede inoltre la multa da L. 500 a L. 5000, per chiunque, al fine di sottrarre redditi dell'imposta, altera i registri contabili od omette negli inventari la trascrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture o altri documenti, o dichiara inesistenti in tutto o in parte, cespiti che poi si accertano sussistenti di fatto al tempo a cui si riferisce la dichiarazione, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine.

3. - Va infine ricordato, che il contribuente il quale ha confermato di non possedere i registri la contabilità o gli atti sociali, ovvero si è rifiutato di esibirli o ne ha comunque impedito la verifica, non può ottenere che i registri, la contabilità e gli altri atti sociali siano presi in esame in qualsiasi sede amministrativa o contenziosa civile, ai fini dell'accertamento del reddito (art. 23).

In tali casi gli Uffici delle Imposte sono tenuti a redigere verbale da cui risultino le richieste dei registri, della contabilità e degli altri atti sociali, nonché le dichiarazioni dei contribuenti. Il verbale va quindi firmato anche dal contribuente o da chi lo rappresenta ed in caso di rifiuto, bisognerà far menzione nel verbale stesso.

c) In materia di tasse di bollo.

Anche in materia di tasse sul bollo viene stabilito che tutti coloro che devono tenere a norma di legge i libri ed i registri bollati (commercianti, industriali, società), devono permettere l'esame dei loro libri, registri, inventari, scritti e carte, ai funzionari ed agenti incaricati, prevedendo la legge la penalità di L. 120 in caso di rifiuto di tale presentazione (art. 47 - Legge 30 dicembre 1923 n. 3268).

d) In materia d'imposta sull'entrata:

1. - Il contribuente che a norma della legge 19 giugno 1940 n. 672, art. 26, e del relativo Regolamento, è tenuto a conservare i libri, i registri, i bollettari e matrici delle marche e gli altri documenti, note, fatture, conti, quietanze e simili, è altresì obbligato ad esibire i detti documenti, nonché

gli altri documenti contabili da egli tenuti, agli organi cui compete l'accertamento delle violazioni della Legge relativa alla imposta generale sull'entrata.

Uguale obbligo di esibizione è dovuto nei confronti degli Uffici del Registro che ne facciano richiesta.

Inoltre chiunque detenga merce che non sia di sua produzione, deve esibire agli organi competenti i documenti comprovanti l'acquisto della merce ed il pagamento dell'imposta dovuta, salvi i casi di merce ricevuta in conto deposito, contemplati dalla legge stessa.

2. - Il rifiuto di presentare i documenti di cui è fatto l'obbligo della detenzione, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 e nel mentre costituisce un reato a sé stante, non esclude che le autorità inquirenti possano effettuare i controlli, le ricerche e le perquisizioni che sono di loro competenza a norma di legge. Il rifiuto dovrà essere constatato mediante regolare processo di contravvenzione.

3. - Asportazione dei libri. Il Ministero delle Finanze ha precisato con sua circolare 41915

Dott. Oviedo Marzona
(Continua in II pagina)

Le nuove aliquote dell'imposta complementare

Pagamento mediante ritenuta e aliquota dell'1 per cento sui redditi di lavoro fino all'importo di 60 mila lire annue

La « Gazzetta Ufficiale d'Italia » pubblica il seguente decreto ministeriale 20 novembre 1943-XXII n. 840 concernente modificazioni all'imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 1. - Ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'anno 1944 e successivi i frutti dei titoli azionari concorrono a formare il reddito complessivo soggetto alla stessa imposta.

Art. 2. - L'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1713 convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 278, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, è sostituito dal seguente: « Per la durata della guerra e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, la misura dell'imposta stabilita dall'art. 1 del decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, è fissata nel 15%. In deroga al disposto di cui all'art. 1, primo comma del citato decreto-legge, le società, gli istituti, e gli enti che hanno emesso i titoli hanno facoltà di non rivalersi verso i percipienti, di una quota d'imposta pari al 5% dei frutti corrisposti. La nuova misura dell'imposta è applicata su tutti i frutti dei titoli relativi all'esercizio in corso che divengano esigibili a partire dal 1. gennaio 1944 ».

Art. 3. - Non si fa luogo ad applicazione dell'imposta complementare: a) quando il reddito netto complessivo al lordo delle detrazioni per carichi di famiglia, è inferiore a L. 12.000; b) quando, dopo la detrazione di cui sopra, non si raggiungono le L. 6.000 imponibili. Per i redditi di lavoro costituiti da stipendi, assegni, pensioni, salari, ecc., classificati in categoria C2 e D, nei confronti dei quali l'imposta complementare viene pagata mediante ritenuta diretta da parte del datore di lavoro, il minimo imponibile viene fissato in lire 18.000 annue, al netto delle ri-

tenute per pensioni, contributi assicurativi obbligatori e opere di previdenza.

Art. 4. - L'imposta complementare è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carico di famiglia, con aliquote funzionanti in modo che

Disciplina della raccolta di uova, pollame e conigli

La Sezione provinciale dell'alimentazione fa presente l'assoluta necessità della integrale applicazione delle norme contenute nei decreti 17 e 21 gennaio 1944 — pubblicati sul nostro numero precedente — che disciplinano rispettivamente la raccolta delle uova, del pollame e dei conigli.

Mentre avverte che ogni infrazione sarà rigidamente punita, richiama l'attenzione di quanti sono autorizzati alla raccolta ed al conferimento dei prodotti vincolati alla Sepsal, sull'obbligo di attenersi strettamente all'osservanza delle disposizioni particolari loro impartite nei riguardi della procedura da seguire nelle varie fasi che interessano il regolare andamento delle dette operazioni ad evitare le gravi sanzioni previste a carico degli inadempienti.

corrispondano ai seguenti tassi proporzionali: al reddito di lire

6.000, 1,55%	7.000, 1,60%
8.000, 1,65%	9.000, 1,71%
10.000, 1,76%	20.000, 2,28%
30.000, 2,79%	40.000, 3,29%
50.000, 3,79%	60.000, 4,26%
70.000, 4,72%	80.000, 5,16%
90.000, 5,59%	100.000, 6,00%
200.000, 9,42%	300.000, 11,92%
400.000, 13,84%	500.000, 15,37%
600.000, 16,62%	700.000, 17,67%

Disciplina dei prezzi dei prodotti e dei servizi

Le Sezione Provinciale dell'Alimentazione richiama l'attenzione degli interessati sulle norme emanate in questi giorni dal Commissariato Nazionale dei prezzi con il decreto che di seguito si riporta:

Art. 1. — I prezzi massimi legalmente validi dei prodotti agricoli alimentari, nonché dei prodotti industriali e dei servizi sono quelli già stabiliti con decreti e circolari di data anteriore al 6 dicembre 1943-XXII, rispettivamente del Ministero Agricoltura e Foreste e del Ministero dell'Economia Corporativa. Per i prezzi di tutti gli altri beni e servizi valgono le disposizioni di cui al R. D. L. 11 marzo 1943-XXI.

Art. 2. — La fissazione o la variazione dei prezzi massimi di cui all'articolo 2 del Decreto del Capo dello Stato del 6 Dicembre 1943-XXII, è stabilito con decreti del Commissario nazionale dei prezzi.

Le richieste di revisione dei prezzi dovranno essere presentate dalle amministrazioni pubbliche competenti e dalle associazioni sinda-

cali direttamente al Commissario nazionale dei prezzi.

Questi potrà provvedere alla fissazione dei nuovi prezzi quando sia riconosciuto che variazioni ufficiali nei vari elementi del costo di produzione, e della distribuzione o del servizio siano intervenute dalla data del blocco o dalla fissazione del prezzo da rivedersi.

Art. 3. — Chiunque ponga in vendita merci o compia servizi a prezzi superiori a quelli stabiliti secondo le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto e a quelli fissati dal Commissario Nazionale dei prezzi è punito con le pene previste dal D. L. 22 aprile 1943-XXI e con le sanzioni punitive amministrative previste dal decreto del Capo dello Stato 7 gennaio 1944-XXII.

Art. 4. — Per i prodotti industriali i cui prezzi non siano stati mai fissati ufficialmente, il prezzo di vendita dal produttore non dovrà superare il prezzo di costo computato secondo le relative prescrizioni emanate dal Commissario Nazionale dei prezzi e in ogni caso non dovrà superare il costo complessivo effettivamente sostenuto dal produttore più l'equo profitto che non potrà mai eccedere la misura dell'8%.

Il calcolo del costo complessivo la valutazione delle materie prime e accessori adoperati nel prodotto, della mano d'opera impiegata e di tutti gli altri elementi componenti il costo, dovrà essere fatto sulla base delle relative quotazioni ufficialmente stabilite e vigenti all'atto della produzione.

Art. 5. — Se da tale accertamento, che potrà esser disposto azionalmente dal Commissario Nazionale dei prezzi con propri tecnici o in qualunque altro modo, risulterà che i prezzi di vendita di cui all'articolo precedente sono eccessivamente elevati rispetto al prezzo di costo calcolato secondo le disposizioni richiamate, il fatto sarà considerato reato punibile secondo l'art. 18 del D. L. 12 aprile 1943-XXI, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite con decreto del Capo dello Stato 7 gennaio 1944-XXII.

Art. 6. — Per i prodotti che non abbiano avuto finora la fissazione ufficiale del prezzo di vendita, i commercianti all'ingrosso e al dettaglio non potranno variare il prezzo da essi fatto per gli stessi prodotti alla data del 1. giugno 1943 XXI se non del solo aumento che ad essi sia stato applicato dal produttore successivamente alla data medesima.

I rivenditori dovranno essere sempre in grado di giustificare con adeguata documentazione le differenze aggiunte come sopra. Per le infrazioni relative si applicano le pene di cui all'articolo precedente.

Art. 7. — Il listino dei prezzi dei prodotti alimentari compilato periodicamente dalle sezioni provinciali dell'alimentazione deve essere esposto visibilmente in ogni negozio o spazio di vendita. Tutti i prodotti in vendita sia alimentari che di abbigliamento o merci varie anche se compresi in un listino ufficiale dei prezzi esposto al pubblico a cura del venditore, devono portare unito un cartellino con la indicazione del rispettivo prezzo di vendita. Le infrazioni a queste disposizioni sono punite secondo quanto stabilito dal D. L. 11 gennaio 1923 anno I.

La Polizia tributaria investigativa ed il contribuente

(Continuazione dalla I pagina)

dei 1 - 8 - 40, che gli atti, scritti, bollettari, e registri inerenti al contesto debbono essere allegati al processo verbale.

Però nei casi di semplici trasgressioni od anche di contravvenzione è fatto divieto alla P.T.I. di asportare dai locali o uffici dell'azienda, se la parte non si presta ad acconsentirne il rilascio, dei seguenti libri: libro giornale, copia lettere, libro degli inventari, nonché degli altri libri consentiti dagli usi commerciali (Libro-mastro, di cassa, di magazzino, delle scadenze, ecc.) ciò non toglie che l'autorità procedente possa fare eseguire copia dei libri o di parte di essi a cura del contribuente, o di adottare quelle cautele che riterrà opportune al fine di impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti. Il divieto di asportazione dei libri predetti non trova invece applicazione nei casi di violazioni costituenti delitto.

4. - La perquisizione domiciliare è ammessa in materia d'imposta generale sull'entrata, ai sensi dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940 N. 762, però previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Infatti, mentre in base all'art. 5 della legge 7 - 1 - 29 n. 4, già citato, gli agenti possono aprire mobili cassaforti, ecc. ogni volta fa loro comodo e senza speciale autorizzazione della autorità giudiziaria, per le perquisizioni nel domicilio privato del contribuente è necessaria alla Polizia Tributaria l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

5. - Altra facoltà è quella consentita al Ministero delle Finanze di disporre un controllo permanente anche per più giorni, presso gli uffici ed i locali di vendita della ditta, nei casi di gravi o di ripetute violazioni alle norme stabilite per il pagamento dell'imposta sull'entrata sulle vendite al minuto, o nel caso si abbiano fondati motivi per ritenere che una ditta commerciale o industriale non corrisponde regolarmente l'imposta dovuta.

6) In materia d'imposta di registro:

E' noto che molti sono coloro che, specialmente nei casi di atti di compravendita, appalti o forniture, costituzioni di società, trasferimenti immobiliari, ecc. omettono di registrare le relative scritture che a norma dell'art. 82 della Legge di Registro è fatto obbligo alle parti di presentare per la registrazione (atti non autentici nelle firme e soggetti a registrazione). E ciò per l'evidente ragione di sfuggire ai tributi. Dal che le facoltà attribuite alla Finanza per evitare le evasioni. A dette facoltà sono poste delle limitazioni, e precisamente:

1. - La circolare Ministeriale 27 maggio 1936 n. 137380, ha chiarito che il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla percezione delle tasse e soprattutto di registro sulle scritture private non registrate, deve far sì valere esclusivamente per le scritture private stipulate dopo il 1 gennaio 1934. Cioè il principio della volontarietà della registrazione sussisterà per gli atti del genere che risalgono a data anteriore al 1 gennaio 1934. Gli Uffici di Registro hanno diritto di liquidare le tasse e soprattutto di registro di propria iniziativa sulle scritture private soggette a registrazione in termine fisso e non registrate, solo nel caso in cui esse siano state depositate presso pubblici archivi o pubblici uffici. Tali scritture non sono quindi passibili di

sequestro quando vengono ritrovate dai militari della Guardia di Finanza presso gli Uffici di aziende commerciali od industriali in occasione delle loro ordinarie verifiche, salvo che esse siano irregolari agli effetti del bollo.

2. - La Finanza non ha diritto d'effettuare anche ispezioni e perquisizioni domiciliari per venire in possesso di atti e scritture private soggette a registrazione e non registrate. Però se la Finanza, munita di regolare autorizzazione, nell'eseguire indagini dirette all'accertamento di presunte contravvenzioni ad altre leggi tributarie che espressamente consentano delle indagini, viene in possesso di un atto che avrebbe dovuto essere registrato e non lo sia stato, ben può sottoporre il medesimo a tassa e sopraltassa.

Le ricerche e le perquisizioni tendenti a venire in possesso di atti non registrati o che solo apparentemente siano dirette ad accertare violazioni ad altri tributi, non sono pertanto consentite.

3. - Infatti il Ministero delle Finanze con sua circolare riservata al Comando Generale G. di Finanza chiariva, che né il contribuente ha l'obbligo di esibire le scritture private che esistono nei suoi archivi per lo accertamento del pagamento della tassa, né gli archivi stessi potranno formare oggetto di indagini o verifiche dirette a tal fine.

La Finanza potrà sottoporre alla registrazione di ufficio ed a penalità, soltanto quelle scritture private non registrate che il contribuente abbia lasciate in evidenza o abbia esibite sia pure inavvertitamente.

Dott. Oviedo Marzona

Previdenza sociale

A CHI SPETTANO GLI ASSEGNI FAMILIARI

L'Istituto nazionale fascista della Previdenza Sociale porta a conoscenza dei lavoratori alcune disposizioni circa il diritto agli assegni familiari.

Hanno diritto agli assegni familiari: 1) Per il periodo successivo al 25 luglio, i lavoratori che, per effetto della loro qualità di squadristi, furono allontanati dal lavoro posteriormente a tale data e che sono quindi rientrati al loro posto con il conseguente pagamento della retribuzione relativa al periodo di inattività. 2) I lavoratori a cui venne riconosciuta la qualifica di capofamiglia nei confronti dei figli o persone equiparate o della madre a carico, oltretutto nel caso in cui il padre, o rispettivamente il marito della persona a carico si

Il negozio può essere il luogo dove gli affari si placano, e può diventare la sede nella quale ogni contrarietà viene esasperata. TUTTO DIPENDE DAL TATTO DI CHI STA AL BANCO.

trovino in territori nemici o di difficili comunicazioni, anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano rimasti nelle provincie facenti parte del territorio nazionale occupato dal nemico. 3) Per l'anno 1943, ai lavoratori agricoli, che hanno prestato la loro opera nelle provincie occupate, trasferitisi prima della occupazione nemica in territori dell'Italia libera.

Per ulteriori notizie e per la presentazione delle domande gli interessati potranno rivolgersi alle sedi provinciali dell'I.N.F.P.S.

Sostituzione della carta bollata in determinati atti

Il Ministero delle Finanze comunica che per facilitare il pagamento dei tributi a mezzo del bollo, un provvedimento legislativo in corso di pubblicazione consente che determinati atti, per i quali è imposto l'uso della carta bollata, possano essere scritti su carta uso bollo o su altra carta di tipo idoneo, previa apposizione di marche per l'importo di tassa corrispondente.

Tali atti sono i ricorsi e le istanze, presentati alle pubbliche amministrazioni; certificazioni, attestazioni, estratti di licenze e simili documenti da qualsiasi ufficio rilasciati. Su di essi dovranno essere applicate marche da bollo con timbro a inchiostro grasso.

Per le copie di atti notarili e di atti in forma pubblica amministrativa, per le domande e note presentate alle Conservatorie dei Registri immobiliari, e per i certificati rilasciati dai conservatori dei Registri immobiliari la redazione dei documenti potrà essere effettuata su carta uso bollo.

E' pure consentita la redazione degli originali degli atti notarili e degli atti in forma pubblica - amministrativa e delle relative copie per uso della registrazione su carta uso bollo.

Il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, tutte le volte che per tale pagamento è obbligatoria l'emissione di fatture o equivalente documento, può essere effettuato, qualunque sia l'ammontare dell'imposta da applicare, a mezzo dei conti correnti postali.

Tassa di bollo

Lettere di accreditamento e addebitamento

In seguito all'entrata in vigore del vigente Codice Civile, che ha abolito l'obbligo della tenuta del libro copia lettere, è venuto a mancare il più semplice mezzo di prova circa la sussistenza tra le parti del rapporto di conto corrente, anteriormente all'emissione delle note e fatture di accreditamento o di addebitamento di somme di cui all'articolo 2 dell'allegato D. al R. D. L. 26 settembre 1935 n. 1749.

In seguito ad apposito quesito se le disposizioni contenute nell'articolo 14 del D. L. 3 giugno u. s. N. 452, riguardanti gli ausiliari ed intermediari del commercio, possono trovare applicazione anche per i rapporti di conto corrente tra le ditte, il Ministero delle finanze, con circolare n. 90230 del 16 agosto 1943, ammette per la identità della ratio legis, che la prova circa la sussistenza del rapporto di conto corrente possa essere fatta risultare dalla relativa corrispondenza commerciale registrata presso l'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno sede le ditte industriali e commerciali interessate, ferme restando le altre norme e condizioni di cui al citato articolo 2 dell'allegato D. al D. L. 26 settembre 1935, n. 1749.

In relazione a quanto sopra, gli Uffici del Registro, cui la succitata circolare è diretta, provvederanno ad annotare gratuitamente su apposito registro la corrispondenza costruttiva del rapporto di conto corrente, che verrà presentata dalle Ditte interessate, restituendo la poi alle medesime munita degli estremi della registrazione.

La presentazione agli Uffici del Registro della corrispondenza commerciale di cui sopra non costituisce caso d'uso e la annotazione di essa sul registro Mod. VI non costituisce registrazione in senso proprio della corrispondenza stessa.

I piani di ripartizione dei contingenti d'importazione

Pratiche in corso di esame da parte del cessato Ministero per gli scambi e valute al 31-10-1943

Si riporta qui di seguito per opportuna conoscenza e per norma delle ditte associate il testo della nota n. 20349 del 19 corrente che il Ministero delle Finanze (Dir. Generale Sc. e Val.) ha fatto pervenire in merito all'oggetto:

« Continuano a pervenire a questo Ministero, da parte delle organizzazioni di categoria, numerosi piani di ripartizione di contingenti previsti negli accordi commerciali stipulati anteriormente all'8 settembre 1943.

« Poiché tali accordi, nelle attuali contingenze, debbono considerarsi decaduti di fatto, si comunica che lo scrivente non farà luogo all'emissione di licenze in base ai piani stessi e si prega di dare opportune disposizioni alle organizzazioni di categoria dipendenti, perché si astengano, per il momento, dall'inviare nuovi piani.

« Con l'occasione si prega altresì di rendere noto a tutti gli interessati che le pratiche riguardanti importazioni e esportazioni in corso di esame presso il cessato Ministero per gli Scambi e per le Valute alla data del 31 ottobre 1943 solo in parte sono convenute alla scrivente. E' quindi consigliabile che, da parte di tutti gli interessati, compresi quelli che attendono le licenze da emettersi in base ai piani di ripartizione, sia presentata direttamente a questo Ministero e tramite le organizzazioni di categoria, nuova domanda con tutti gli elementi necessari, quando ritengano di avere la concreta possibilità di effettuare importazioni o esportazioni di merci, tenendo presente che, per quanto riguarda le esportazioni, la scrivente non autorizzerà, in linea di massima, che quelle in compensazione con equivalenti importazioni, sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno.

Ciò premesso e considerato che la scrivente porterà prossimamente a conoscenza degli Enti in indirizzo il provvedimento ministeriale in corso di emanazione per la proroga d'ufficio al 30 - 6 - 1944 delle licenze d'importazione già rilasciate e non ancora utilizzate, le quali per validità originaria e per proroghe concesse fossero state valide alla data del 31 dicembre 1943, si invitano le dipendenti Federazioni cui la presente è diretta a diramare le notizie di cui all'oggetto alle ditte associate interessate agli scambi con l'estero, facendone oggetto di una circolare unica, insieme con la notizia della proroga d'ufficio delle licenze di importazione, solo dopo aver ricevuto dalla scrivente comunicazione ufficiale della proroga in parola.

Proroga ed annullamento delle licenze di importazione

Si trascrive qui appresso, per norma delle Ditte associate, il testo della circolare n. 15 (prot. N. 150) del 20 gennaio u. s. emanata dal Ministero delle Finanze (Direzione Gen. delle Dogane e Imposte Indirette - Uff. Divieti), in merito all'oggetto:

« D'intesa con la Direzione Generale per gli Scambi e per le valute si dispone che tutte le licenze di importazione emesse in data non anteriore al 10 luglio 1942 vengano automaticamente prorogate di validità a tutto il 30 giugno 1944.

« Si dispone inoltre che siano annullate tutte le licenze e le autorizzazioni di esportazione emesse in data anteriore al 10 novembre 1943 e non prorogate con disposizione ministeriale successivamente a tale data.

« Il predetto annullamento non è, invece, applicabile nei confronti delle autorizzazioni concernenti compensazioni private od affari di reciprocità che manterranno la lo-

ro validità fino alla data di scadenza (originaria o prorogata con disposizione ministeriale).

« Si pregano gli Ispettori Compartimentali di dare comunicazione ai Consigli Provinciali dell'Economia, situati nella propria zona, del contenuto della presente disposizione che dovrà essere impartita alle dipendenti Dogane a cura dei Direttori Superiori dai quali attendesi sollecito cenno di assicurazione di adempimento ».

Con la presente comunicazione rimane annullata la sospensione di cui all'ultimo paragrafo della nostra circolare n. 68 (prot. n. 9767 del 26 gennaio u. s., con la quale è stato comunicato il testo della nota ministeriale n. 20349 del 19-1-1944-XXII, per cui si può senz'altro portare a conoscenza delle Ditte interessate il testo di tale nota nonché il testo della sopra riportata circolare ministeriale.

Con l'occasione si ricorda che il Ministero delle Finanze, con la sopraccitata nota n. 20349 del 19-1-1944-XXII ha consigliato che le domande di importazione siano in attesa che si normalizzi la situazione - presentate direttamente dagli interessati al Ministero stesso, o tramite le organizzazioni di categoria.

E' evidente che le Federazioni Nazionali e le Unioni debbono raccomandare alle ditte interessate di preferire - nel loro interesse - di seguire il secondo sistema e ciò non soltanto perchè le Federazioni Nazionali possono suggerire alle Ditte interessate le eventuali opportune modificazioni da apportare alla forma o alla sostanza delle domande, ma anche e soprattutto perchè il fatto stesso che le domande siano presentate al Ministero per il vaglio e con l'interessamento dell'organizzazione sindacale può costituire per essa un elemento di più probabile e sollecito accoglimento.

Prezzi dei pannelli di fibra di legno "faesite" e "masonite"

Il Ministero dell'Economia Corporativa ha diramato la seguente disposizione con circolare n. 27:

« Si partecipa che questo Ministero ha stabilito come segue i prezzi dei pannelli di legno « Faesite » prodotti dalla S. A. Faesite e « Masonite » della Società An. Feltrinelli, partendo dal prezzo di L. 11.700 per tonnellata, base tipo pressato, spessore mm. 3 e mezzo:

« Prezzo franco fabbrica, in fogli di dimensioni normali, non rifilati: tipo pressato duro, spessore mm. 2 e mezzo - 3 L. 35 al mq.; idem spessore mm. 3 e mezzo - 4 L. 41 al mq.; idem spessore mm. 4 e mezzo - 5 L. 58 al mq. ».

Diffondete

« Il Commercio Friulano »

Forniture militari

effettuate prima dell'8 Settembre 1943

Dopo gli avvenimenti dell'8 settembre sono affiorate delle difficoltà circa la liquidazione delle ditte commerciali di crediti derivanti da forniture, prestazioni di alloggio o di servizi alle FF. AA. italiane e germaniche.

La Confederazione ha in questi giorni preso contatto con le autorità competenti per facilitare la liquidazione di dette competenze.

Le ditte commerciali interessate possono rivolgersi all'Unione Fascista dei Commercialisti per i chiarimenti del caso, tenendo però presente che dev'essere trattarsi di crediti accessi prima dell'8 settembre, scartando tutte le pendenze in data posteriore per le quali evidentemente verrà seguita la procedura normale.

L'imposta sull'entrata per i panificatori

L'Unione fascista dei commercianti comunica che i panificatori dovranno presentare la prescritta denuncia agli effetti dell'accertamento del canone di imposta sull'entrata entro il 10 marzo corrente anno.

I panificatori che, conformemente alle istruzioni emanate a suo tempo dall'Unione stessa, hanno cessato completamente la vendita dei generi soggetti all'imposta sull'entrata, dovranno presentare ugualmente la denuncia di cui sopra, seguendo le stesse modalità degli anni scorsi. Basterà che le ditte interessate precisino, sulla denuncia, di vendere esclusivamente prodotti esenti da imposta sull'entrata, avendo completamente cessata la vendita dei prodotti soggetti all'imposta stessa, allo scopo di ottenere l'esenzione dal pagamento del tributo.

La panificazione per conto terzi

La Sezione Provinciale dell'Alimentazione comunica che i produttori di frumento che intendono fare confezionare o cuocere pane presso forni del Capoluogo, debbono munirsi della necessaria autorizzazione.

Essa viene rilasciata dalla Seppal, piazza XX Settembre, Palazzo Kechler, agli interessati dietro presentazione della rispettiva bolletta di macinazione.

I forni presso cui si confeziona pane per conto terzi debbono essere muniti di un registro di carico e scarico vistato dalla Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

ECONOMICI

COMMERCIALI

CAMBIEREI bagno lusso nuovo tutto completo con auto gommata ottimo stato o furgoncino. Scrivere 3748 Pubblicità Popolo Friuli.

Dott. L. BADER

Specialista primario ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA già assistente volontario all'ISTITUTO RIZZOLI di BOLOGNA HA RIPRESO L'AMBULATORIO e riceve MARTEDI' ore 13-17 presso Casa di Cura dr. Castellani - Udine T. 1-84.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000.-; Riserve L. 11.725.000.-

FILIALI:

ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGOGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LAVISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPIGIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:

AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSON - TRAVESIO - VENEZIA

ESATTORIE CONSORZIALI:

AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

Vita Commerciale

Costituzioni di Società variazioni e bilanci

Industria latte alimentare
Ioannis (Aielo). — Società in accomandita semplice - Capitale sociale L. 300.000. La Società ha uniformato l'atto di costituzione alle disposizioni del nuovo Codice Libro del Lavoro.

La durata della Società viene prorogata per ulteriori cinque anni e cioè a tutto il 31 dicembre 1948.

Il capitale sociale è di Lit. 300 mila diviso in 300 carature di Lit. 1000 ciascuna e ripartito come segue:

Carature 100, Lit. 100.000 Berloni Angelo fu Francesco, socio accomandatario, amministratore e rappresentante della Società, e le restanti 200 carature pari a Lit. 200.000 sono divise tra i 5 soci accomandatari con 40 carature, pari a Lit. 40.000 per ciascuno.

«A.L.A.» Anonima lavorazione alluminio Udine — Società anonima. — Con verbale a rogito notario Cavalieri di Udine in assemblea generale degli azionisti della Soc. An. «Lavorazione Alluminio - «A. L. A.» con sede in Udine deliberava la modifica della denominazione sociale in «Metallurgia Udinese - Società per azioni» e la conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto nel modo seguente:

«Art. 1. - E' costituita una Società Anonima per azioni con sede in Udine sotto la denominazione: «Metallurgia Udinese Società per azioni».

Carlini, Zamboni & C. - Udine. — Società in accomandita semplice - Capitale sociale L. 400.000. Con atto notaio Conti di Udine la società, costituita col rogito 26 agosto 1922 N. 1520 - 4195 «Conti, avente la ragione «Società Commerciale Italo Americana» S.C.I.A. con capitale di L. 400.000 venne prorogata dal 31 dicembre 1943 a sei mesi dopo la pubblicazione della pace. Di comune accordo fra i soci venne stabilito che l'art. 9 dello Statuto sociale con effetto dal 1. gennaio 1944 sia modificato come segue:

«Gli utili netti risultanti dai bilanci annuali dopo dedotto l'8 per cento di compenso al capitale sociale, il 12 per cento da passarsi al fondo di riserva, saranno ripartiti come segue:

- il 50 per cento al socio Carlini Giuseppe;
- il 49 per cento al socio Zamboni Giacomo;
- il 10 per cento al socio Zamboni Ingegner Agostino.

Le perdite non coperte dalla riserva saranno ripartite fra i soci nelle stesse proporzioni.

Società Anonima Fornaci di Pasiano - Pordenone. — Il Consiglio di amministrazione della Società riunitosi in data 28 dicembre 1943-XXII, ha provveduto alla nomina del nuovo Presidente nella persona del cav. Gioacchino De Mattia.

Banca Cattolica del Veneto - Vicenza. — Con delibera 20 dicembre 1943 il Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto (S. An. corr. in Vicenza - capitale sociale e ris. lire 56.050.000) ha nominato il sig. Pascutti Asco Cassiere dell'Agenzia di Montebelluna in luogo e vece dell'ing. Nereo Volpe, trasferito quale Cassiere all'Agenzia di Tricesimo; ed ha dispensato il sig. Alcide Zaina dalle mansioni di Agente di S. Giorgio di Nogaro.

«CONAL» Cons. approvvigionamento Alimentari - Udine. — Nell'assemblea generale straordinaria del «Consorzio Approvvigionamento Alimentari S. A.» (Conal) anonima in Udine, capitale L. 500.000, in data 25 novembre 1943, si approvava all'unanimità lo scioglimento anticipato della società e si designa-

va a liquidatore il sig. Giovanni Chizzola fu Lodovico, Udine.

Paolo Morassutti - S. Vito al Tagliamento. — Con atto notaio Fabricio di S. Vito al Tagliamento, i signori Morassutti comm. Federico, Gioi Paolo e ing. Domenico fu Paolo, il primo e il terzo di Padova, il secondo di Chions, convennero di prorogare di anni tre e cioè dal 31 dicembre 1943 al 31 dicembre 1946, la Società in nome collettivo Ditta Paolo Morassutti commerciante in ferro e generi affini con Sede in S. Vito al Tagliamento e apportarono alcune modifiche al-

lo Statuto Sociale nei rapporti fra soci, rimanendo invariate tutte le altre clausole di cui il contratto costitutivo 12 luglio 1928 numero 17159 rog. Fabricio di S. Vito e atto di Proroga 21 dicembre 1940, N. 22580 del notaio Canal di Padova.

Cooperativa di Consumo del Maniagheso - Maniago — Con verbale 12 dicembre 1943 del Notaio dott. Valdemaro Corsi di Maniago, l'assemblea generale straordinaria dei soci della Cooperativa di Consumo del Maniagheso di Maniago deliberava la proroga della Società per cinque anni; deliberava inoltre la modifica dell'art. 1 dello statuto con cui la Società assume la forma di Società Cooperativa a responsabilità limitata, sotto il titolo di «Società Cooperativa Immobiliare e di Consumo del Maniagheso a responsabilità limitata».

RUBRICA DEI QUESITI

DOMANDA - E. A. - LATISANA: Abbiamo una officina meccanica. Vorremmo sapere quali registri dobbiamo tenere a regola di legge. Il copia-fatture è assolutamente necessario vidimarlo in Pretura o da un notaio o si può tenerlo senza alcuna vidimazione?

RISPOSTA:
1) I registri da tenere nel caso sono: il libro giornale e il libro degli inventari. I quali vanno vidimati prima di metterli in uso. L'inventario va redatto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, quindi sottoscritto e vidimato. Per il libro degli inventari va effettuata dunque la vidimazione iniziale e quindi quella annuale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2) Il copia-fatture, al pari del copialettere, non è più obbligatorio ai sensi delle nuove norme contabili. Si potrà quindi tenerlo anche senza vidimazione, ma agli effetti dell'efficacia probatoria è consigliabile di vidimarlo egualmente.

ABEONATO LATTERIA DI P. DOMANDA: La nostra Società è una Latteria in Anonima Cooperativa costituita legalmente nel 1939, ed avendo meno di dieci anni di vita e capitale inferiore alle L. 30.000 si era esenti dalla bollatura dei libri. Poi attualmente abbiamo dei debiti verso Banche e sarebbe nostra intenzione liquidarli, ma per fare questo siamo costretti ad emettere un buon numero di azioni e quindi si spasserebbe di molto il massimo di L. 30.000. E' da tenersi presente che lo statuto sociale dice che "il patrimonio sociale può essere portato da un numero illimitato di azioni".

RISPOSTA:
1) Poiché la legge prevede che per le cooperative, il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e che la variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo, potete provvedere ad emettere nuove azioni fino ad un ammontare che superi anche le 30.000 lire. Non occorre quindi portare alcuna variazione o modifica allo statuto sociale.
2) Si dovrà invece ogni trimestre depositare presso lo Ufficio del Registro delle Imprese (o la Cancelleria del Tribunale), a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata.
3) Se con l'emissione di nuove azioni, il capitale sociale supera le lire 30.000, il diritto all'esenzione delle tasse di bollo, viene a cadere. L'esenzione delle tasse di bollo sopra prevista non esime comunque, né ha mai esimato, dall'obbligo che le società tutte e il commerciante hanno di tenere i registri ed i libri prescritti dalla legge, i quali, perché siano regolari e valgano ad ogni effetto probatorio, devono essere vidimati e bollati. Detti libri andavano vidimati e bollati anche precedentemente.

DOMANDA - E. A. - LATISANA: quale va vidimato inizialmente e quindi una volta all'anno; 2) il libro dell'inventario, il quale va vidimato inizialmente e quindi entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio (data dell'assemblea); 3) il libro dei soci; 4) il libro delle assemblee; 5) il libro del Consiglio di amministrazione; 6) il libro dei Sindaci. I libri di cui ai punti 3), 4), 5), 6) vanno vidimati e bollati inizialmente e quindi ogni anno entro il 31 dicembre.
Tutti i vostri libri sono tenuti irregolarmente e la responsabilità cade esclusivamente sugli amministratori.
La vidimazione può essere effettuata anche sui libri già in uso, ma in tal caso l'irregolarità rimane sempre per il periodo antecedente alla data della vidimazione, non avendo le relative scritture efficacia probatoria. Le scritture che seguiranno saranno invece regolari.

DOMANDA - FRANZ DOMENICO - MOGGIO UDINESE: Ho ucciso un maiale del peso di novanta chilogrammi, nel Comune di Colloredo di Monte Albano, ed ho pagato il dazio, trasportando il lardo e le carni insaccate a Moggio, con bolletta di accompagnamento dell'Ufficio Imposte di Consumo di provenienza. Giunta la merce a Moggio, l'impiegato pretende che paghi nuovamente il dazio del maiale. Siccome non trovo giusto questo duplicato di dazio, prego darmi qualche suggerimento in proposito.

RISPOSTA:
Se il maiale invece di essere stato trasferito da Colloredo a Moggio insaccato e lavorato fosse stato trasportato morto, ma intero, era sufficiente la bolletta di transito. Essendo invece giunto a Moggio insaccato e lavorato è perfettamente regolare la richiesta di pagamento di nuovo dazio.
E. C. - PORDENONE:
L'indennità giornaliera di presenza gode dell'esenzione di qualsiasi contributo dovuto per prestazioni di assistenza o di previdenza. Sulla stessa grava esclusivamente l'R.M. o il contributo straordinario del 2% a favore delle famiglie dei richiamati, a seconda che sulla retribuzione normale del lavoratore gravi l'uno o l'altro tributo.

SI DOMANDA se la gratifica natalizia deve essere corrisposta dalle aziende ai lavoratori richiamati alle armi.
La corresponsione della gratifica natalizia è estesa a tutti lavoratori dipendenti da aziende commerciali, e da imprese cooperative similari, richiamati alle armi per qualunque esigenza, o arruolatisi volontariamente per esigenze eccezionali, o assimilati ai richiamati che non abbiano qualifica impiegatizia o che, comunque, non godano del trattamento della legge 10 giugno 1940, n. 653. La gratifica natalizia sarà corrisposta dai datori di lavoro nella stessa misura fissata dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti in servizio presso le aziende.

Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti

Registro delle ditte

Nuove iscrizioni

- N. 35543 - Bassi & Giovanelli (Società di fatto) - Udine, viale Tullio, 11 - Impresa costruzioni edili.
- N. 35539 - Cecchini Oreste - Udine, via Tomadini, 24 - Deposito e vendita all'ingrosso di stoffe, tessuti, filati, manufatti di cotone, articoli di abbigliamento e calzature.
- N. 35517 - Colonnello Elisa - Udine, via Belloni, 5 - Trattoria «Al Fante».
- N. 35533 - Fumolo Lode-Maria - Udine, via Piemonte, 39 - Commercio legna e carbone al minuto.
- N. 35516 - Pellegrini Cesare - Udine, via Moretti, 11 - Commercio vini ed oli all'ingrosso.
- N. 35532 - Poligrafiche Riunite - Udine, via Giro di Pers, 4 - Industria grafica.
- N. 35544 - Zucchini Alfa - Udine via Gemona, 20 - Frutta, verdura e cancelleria al minuto.
- N. 35530 - Gasparini Aurora in Corradini - Barcis - Ambulante pantofole ed altri articoli in genere.
- N. 35524 - Toneatti & C. - Casarsa della Delizia (S. Giovanni) (Società in nome collettivo) - Lavorazione della ceramica, della ceramite e del gesso ed altre materie plastiche per la fabbricazione e vendita di oggetti artistici.
- N. 35521 - Screm Giuseppe - Colognans - Industria legnami e segheria.
- N. 35540 - Spinazzè Lina ved. Anselmi - Fontanafredda - Osteria.
- N. 35541 - Bolzan Bonfiglio - Gornars - Ambulante tessuti e mercerie.
- N. 35526 - Cristofolletti Elvio - Latisana - Barbieri.
- N. 35537 - Ecoretti Lodovico - Lestizza - Commercio bestiame.
- N. 35515 - Della Mora Antonio - Maniago - Impresa costruzioni edili.
- N. 35531 - Norio Alberto - Maniago - Falegname.
- N. 35520 - Di Benedetto Federico - Martignacco (Nogaredo di Prato) - Mediatore.

Variazioni

- N. 34378 - Barile Luca - Udine, piazzale Cella, 8 - Trattoria-Bar - In data 1. dicembre 1943 trasformata la trattoria in caffè-gelateria.
- N. 43 - Benedetti Alfonso - Udine, via Mercatovecchio, 13 - Cartoleria - In data 26 novembre 1943 nominato procuratore speciale il proprio figlio rag. Manlio Benedetti.
- N. 33925 - Borsatto Pietro - Udine, via Poscolle, 75 - Vendita ambulante di ombrelli e borse - Dal 16 dicembre 1943 anche ambulante mercerie.
- N. 664 - Clocchiatti Pietro - Udine, via Treppo, 22 - Officina riparazioni automezzi in genere, costruzione autorizzata di gassogeni, autorimessa e commercio di ricambi ed accessori per automezzi, carburanti e lubrificanti ed autotrasporti per conto di terzi - In data 23 novembre 1943 cessato autotrasporti per conto di terzi e dal 2 dicembre 1943 iniziato autotrasporti per conto proprio.
- N. 9134 - Compagnia Singer per macchine da cucire - Sede Milano e filiale in Udine - Commercio delle macchine da cucire, accessori ed articoli affini - In data 4 novembre 1943 nominato procuratore il sig. Ercolini Ottorino - Raffaele fu Dario.
- N. 41343 - Farinelli Sorelle - Udine, via Tiberio Deciani, 40 - Ricami artistici e merletti in genere - In data 4 dicembre 1943 sospesa temporaneamente ogni attività per mancanza di lavoro.
- N. 21776 - Cantina Sociale Cooperativa «Destra Tagliamento» - Casarsa della Delizia - Lavorazione delle uve di produzione dei soci, produzione vini comuni da pasto, vendita col-

Cessazioni

- 32101 - Auri Livia - Udine, via Gemona N. 30 - Vendita al pubblico di mobili ed altri oggetti usati, senza valore o pregio artistico - Cessata in data 30 dicembre 1943.
- 102 - Bassi Gioacchino - Udine, Via Napoli - Impresa edile - Cessato il 14 novembre 1942.
- 27321 - Di Benedetto Eugenio - Udine, via Paolo Sarpi N. 8 - Trattoria - Cessata in data 20 novembre 1943, per decesso del titolare.
- 3755 - Dorta Ugo - Udine, viale Stazione N. 24 - Rappresentanze in prodotti chimici - Cessata in data 28 dicembre 1943.
- 32118 - Fasano Gioacchino - Udine, via Piemonte N. 39 - Legna e carbone al minuto - Cessata in data 5 gennaio 1943 per decesso del titolare.
- 33410 - Impresa Costruzioni Mario Isastia Henriquez - Sede Roma e filiale in Udine, via Mercatovecchio N. 3 - Impresa costruzioni - Cessata in data 1. ottobre 1943.
- 17241 - Orlando Luigi - Udine, via Cavour N. 20 - Agente di assicurazioni - Cessata in data 31 luglio 1943.
- 31549 - Pellegrini Mario e Cesare - Udine, via Luigi Moretti N. 11 - Vini all'ingrosso - Cessata in data 10 dicembre 1943.
- 29508 - Piccini Annibale - Udine, via G. Batta Bassi N. 52 - Commercio equini - Cessata il 1. aprile 1942.

FALLIMENTI

Esstratto di sentenza dichiarativa di fallimento

Il Tribunale Civile di Pordenone in data 28 dicembre 1943, in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA (Omissis)

Dichiara il fallimento di Polon Guido esercente il commercio ambulante di frutta e verdura in Spilimbergo.

Nomina Giudice delegato il Dott. Valussi cav. Mariano di questo Tribunale e Curatore il signor rag. Sina Leonardo di Maniago.

Ordina che il fallimento si svolga con procedimento sommario senza apposizione di sigilli.

Chiusura di procedura fallimentare

Con decreto del Tribunale di Udine, in data 19 gennaio 1944-XXII, è stata chiusa la procedura fallimentare a carico di Nicro Girolamo detto Gilmo da Bertolio.

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità. Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili. Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

Gomma sintetica

«Con Decreto n. 4 del 17 gennaio corrente del Commissariato Nazionale dei Prezzi, in corso di pubblicazione, sono state autorizzate le seguenti variazioni nei prezzi della gomma sintetica, dei cascami e dei prodotti di gomma:

Art. 1. - A partire dal 18 gennaio 1944-XXII, il prezzo della gomma sintetica prodotta dalla Soc. An. Italiana Gomma Sintetica è aumentato da L. 34 a L. 56 il kg., ferme restando tutte le altre condizioni di vendita inerenti al prezzo.

Art. 2. - Il prezzo dei cascami di gomma sintetica è fissato in lire 28 il kg. a partire dalla data di cui all'art. 1.

Art. 3. - I produttori di articoli di gomma sono autorizzati a portare al prezzo dei loro prodotti variazioni corrispondenti al solo aumento anzidetto della gomma sintetica, esclusa ogni altra maggiorazione. Tali variazioni debbono essere indicate separatamente in fattura.

Art. 4. - I commercianti all'ingrosso e al dettaglio non potranno variare il prezzo dei prodotti di gomma, precedentemente autorizzato, se non del solo aumento che viene applicato dal produttore in dipendenza degli art. 1 e 2.

Si comunica quanto sopra per conoscenza e per l'esecuzione.

Carbonato di soda (soda solvay) soda caustica fusa e bicarbonato di soda

Si porta a conoscenza delle ditte interessate che con decreto n. 8 del 20 gennaio u. s. del Commissariato naz. dei prezzi in corso di pubblicazione, sono state autorizzate le seguenti variazioni di prezzi:

A partire dal giorno 22 gennaio 1944 i prezzi dei prodotti sottoindicati sono fissati nelle seguenti misure:

1) Carbonato di soda (soda Solvay) L. 96 (novantasei) al quintale franco vagone partenza.

Quantità minima per la vendita all'ingrosso: quintali 100.

2) Soda caustica fusa 90 per cento L. 240 (duecentoquaranta) al quintale franco vagone partenza: quantità minima per la vendita all'ingrosso: quintali 100.

3) Bicarbonato di soda L. 156 (centocinquantesi) al quintale franco vagone partenza: quantità minima per la vendita all'ingrosso quintali 50.

Restano ferme le altre condizioni di vendita inerenti al prezzo.

Erika DITTA **ELIOS** ORTOLANI UDINE Piazza Duomo N. 5 Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo Duplicatori - Accessori - Dattilografici OFFICINA SPECIALIZZATA per riparazioni di qualsiasi macchina

Abbigliamento

Punteggio calzature ortopediche per minorati - Falda di protezione industriale - Esenzione dal punteggio

Il Ministero dell'Economia Corporativa ha diramato la seguente Circolare n. 68 del 19 gennaio 1944 XXII:

« I grembiuli per uso industriale, fatti per proteggere gli indumenti degli operai durante il lavoro, se confezionati per solo uso industriale senza cuciture, tranciati, secondo una certa sagoma, da tessuto gommato, che non può assolutamente essere usato per i comuni oggetti di vestiario, sono esenti da punteggio.

« Tale confezione dovrà essere posta in vendita con la dimostrazione « Falda di protezione industriale ».

« Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia ».

Il predetto Ministero ha diramato inoltre la seguente Circolare n. 71 del 21 gennaio 1944 XXII:

« La tabella Ministeriale A della circolare 321 del 21 Ottobre 1942 prevede, per le calzature ortopediche per minorati, un prelevamento di 40 punti e ciò comporta una sperequazione nei confronti degli altri consumatori che sono stati notevolmente avvantaggiati in virtù delle disposizioni contenute nella circolare 419 del 3 settembre scorso anno, in cui fu ridotto il punteggio delle calzature in relazione alla proroga della validità della carta dell'abbigliamento.

« Al fine di adeguare anche questa categoria di consumatori, si dispone che il punteggio delle calzature ortopediche per minorati, di pelle con suola di cuoio è la seguente:

- a) per uomo e per donna punti 20
- b) per ragazzi punti 10
- c) per bambini punti 5

La macellazione dei suini

Precisazioni del Capo della Provincia

Una circolare diramata dal Capo della Provincia alle autorità comunali precisa quanto segue in merito alla macellazione dei suini:

« E' stato rilevato che qualche veterinario rilascia delle dichiarazioni intese ad esonerare agricoltori dal conferimento di carni o lardi provenienti da suini macellati per uso familiare, sia perchè i suini poco sviluppati sia perchè le carni non sono conservabili.

Ai riguardo è bene che i veterinari tengano presente che essi non sono autorizzati a rilasciare tali dichiarazioni e che per l'esonerazione dal conferimento dei prodotti suini in casi di provata necessità da parte dei conferenti, la Sepral, provvede direttamente prendendo in esame le domande che le vengono rivolte dalle ditte interessate.

I dipendenti veterinari dovranno pertanto attenersi strettamente alle norme della circolare ministeriale N. 366 del 14 agosto 1943, nonché a quelle della circolare dell'Ente economico della zootecnia, ufficio provinciale di Udine, del 13 ottobre 1943 n. 1940.

Per la macellazione d'urgenza dei suini destinati al consumo familiare sono normative le seguenti disposizioni:

Per i suini destinati al consumo familiare e macellati d'urgenza, il veterinario rilascerà le cartoline 9/S.

Se i suini verranno destinati alla bassa macelleria, le carni ed i grassi, per disposizioni del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni dovranno esse-

re venduti sul posto in appositi spacci autorizzati ed il veterinario ne darà comunicazione al Comune per le necessarie variazioni nell'elenco degli allevatori di cui all'articolo 8 del D. M. il Comune ne darà avviso al Coproma ed al centro fisso di raccolta.

Se i suini verranno riconosciuti idonei al normale consumo, le carni ed i grassi potranno essere utilizzati dall'allevatore il quale sarà tenuto a consegnare il lardo, i prosciutti o la pancetta secondo le modalità in vigore.

In questo caso il veterinario ne darà comunicazione agli uffici del Comune che provvederanno per il rilascio delle cartoline 25/S in accompagnamento alle 9/S.

All'allevatore proprietario del capo dichiarato di bassa macelleria è consentito di macellare, per il consumo familiare, un altro suino in sostituzione di quello non utilizzato, purchè venga rispettata la clausola dei tre mesi di allevamento. In questo caso egli dovrà inoltrare una nuova denuncia di allevamento all'Ufficio del Comune ed il termine utile fissato per le macellazioni familiari potrà essere protratto per un periodo che consenta all'allevatore di rispettare la clausola di cui sopra ».

Chiarimenti sulla corresponsione della 13ª mensilità

Si rammenta alle Ditte associate che, in base a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dispensa n. 27 del 28 novembre 1938, parte II, art. 6, la tredicesima mensilità deve essere corrisposta prendendo per base lo stipendio percepito al 24 dicembre del medesimo anno. Resta chiarito pertanto che la 13. mensilità alla fine del 1943 deve essere corrisposta per intero con l'aumento del 30%, e non con l'aumento in base a dodicesimi come erroneamente interpretato da qualche Ditta.

Notiziario

IL BLOCCO DEI SUPERALCOOLICI

La Sezione Provinciale della Alimentazione precisa che il blocco dell'acquavite e delle bevande alcoliche disposto con ordinanza prefettizia 7 febbraio 1944 si riferisce soltanto ai superalcolici.

CHIARIMENTI SUL BLOCCO DEL VINO

In relazione all'ordinanza Prefettizia riguardante il blocco del vino, l'Unione Commercianti ritiene opportuno precisare che nessuna limitazione di orario è stabilita per la vendita del vermut e del marsala.

Si comunica inoltre che è consentita la somministrazione del vino durante i pasti consumati in ore in cui è vietata la vendita di tale prodotto, limitatamente però ai pasti principali e nella misura normale.

OSSERVAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

La Sezione provinciale della Alimentazione fa presente che gli esercizi pubblici e gli spacci di vendita vino alla menscia debbono rimanere aperti anche nelle ore in cui è vietata la vendita del vino.

Computo dell'indennità di presenza agli effetti assicurativi

Ci viene riferito che è stato portato a conoscenza delle singole Aziende commerciali che anche l'importo di indennità di presenza è computabile ad ogni effetto assicurativo e quindi soggetto al premio « infortunio » con decorrenza dal 1. luglio 1943.

Nel dare tali comunicazioni è stato fatto, in genere, riferimento a disposizioni che sarebbero state emanate dal Ministero dell'Economia Corporativa o, ma più raramente, ad accordi che sarebbero intervenuti fra le rispettive Associazioni Sindacali.

In proposito è bene precisare che la nostra Confederazio-

Ridurre i consumi dell'energia elettrica

La Società Friulana di elettricità comunica:

Il persistere della siccità ha ristretto le possibilità di produzione di energia in modo da dar luogo ad una crisi, per ora, di carattere ridotto, e che si spera temporanea.

Si comunica pertanto che gli utenti di energia elettrica — a scopo industriale — dovranno immediatamente applicare gli orari di lavoro concordati con questa Società.

La presente comunicazione ha riferimento col contenuto della circolare recentemente diretta ad essi, da parte della Società distributrice.

Gli orari concordati dovranno essere senz'altro esposti in modo visibile, nel locale di ciascuna ditta, per gli opportuni controlli.

Questa disposizione vale fino a nuovo avviso.

Si invitano altresì tutti gli altri utenti che assorbono energia elettrica a scopo elettrodomestico di ridurre al minimo i propri consumi.

ne non è addivenuta ad alcun accordo del genere, né — a quanto risulta — alcuna disposizione normativa è stata emanata dal predetto Ministero relativamente alla materia in oggetto.

Deve, pertanto ritenersi che, giusta la precisa dizione dell'art. 4 del Contratto Nazionale 21 agosto 1943-XXI, nessun obbligo incomba alle aziende relativamente all'annotazione dell'indennità di presenza sui libri paga.

Comunque, qualsiasi disposizione dovesse intervenire in proposito una tal norma non potrebbe in nessun caso avere effetto retroattivo il quale — stante il principio generale per cui la legge non può avere effetto che per l'avvenire — è ammissibile solo nel caso di norme che interpretano o chiariscono disposizioni precedenti.

E poichè nel caso di specie, — dato il preciso dettato del citato art. 4 — qualsiasi determinazione dell'autorità competente avrebbe un carattere nettamente innovativo, deve a priori escludersi qualsiasi effetto per il periodo di tempo già trascorso.

Questo il pensiero della nostra Confederazione; tuttavia della questione è stato interessato il Ministero dell'Economia Corporativa perchè voglia esprimersi al riguardo.

DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

Pagamento delle retribuzioni ai dipendenti di aziende commerciali - Fac-simile della "Busta paga"

Ritenendo opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione delle ditte commerciali sull'obbligo di provvedere sempre al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti servendosi della busta paga, riportiamo qui di seguito un fac-simile di essa che potrà senz'altro essere adottata indistintamente da tutte le ditte.

Con l'occasione ricordiamo pure che i contravventori a tale obbligo sono puniti a termini dell'art. 509 del Codice Penale, con la multa fino a L. 5000.

DITTA	
Lavoratore
Retribuzione lorda relativa al periodo dal	al
Stipendio o paga fissa L.
Provvigione »
Cottimo »
Lavoro straordinario ore n. a L.	caduna
Lavoro notturno »
Lavoro festivo »
Varie (precisare specificatamente) »
Totale lordo delle competenze L.	
Ritenuta per Assicurazioni sociali L.
Ritenuta per contributo Cassa Malattie »
Ritenuta per contributo sindacale »
Ritenuta per R. M. % sul netto	di cui sopra (in quanto il lavoratore raggiunga il minimo tas.)
Ritenuta per contributo 2% richiesti alle armi »
Acconti »
Merce prelevata »
Multe »
Varie (precisare specificatamente) »
Netto da corrispondere L.	
Data del pagamento

Qualora la busta paga venga fatta firmare, per quietanza, dal dipendente essa deve essere assoggettata alla tassa ordinaria di bollo.

Sostituzione vecchie marche assicurative Previdenza Sociale

La Direzione Generale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, al fine di aderire alle molteplici richieste dei datori di lavoro intese ad ottenere la sostituzione delle vecchie marche assicurative non più in uso dal primo aprile 1943 XXI, è venuta nella determinazione di prorogare al 31 marzo p. v. il termine utile per la sostituzione stessa.

Le aziende commerciali interessate potranno quindi chiedere il cambio delle marche presentandosi, nelle ore antimeridiane, all'Ufficio Cassa della Sede di Udine - Piazza XX Settembre N. 14 - con una specificata distinta delle marche vecchio tipo da versarsi ed una altra per quelle di nuovo tipo che si richiedono in cambio.

Proroga degli accordi per il pagamento dell'imposta sull'entrata

Il Ministero delle Finanze comunica che con provvedimento in corso di pubblicazione emanato dal Ministero delle Finanze d'intesa col Ministero dell'Economia Corporativa, gli accordi stipulati con le associazioni sindacali interessate, ai fini del pagamento della imposta generale sull'entrata per l'anno 1943, sono stati prorogati, con lievi varianti, per l'anno 1944.

Le varianti hanno scopo e portata puramente integrative e di adeguamento, ovvero di correzione delle norme ed intese precedenti, in relazione anche a corrispondenti specifiche delle associazioni sindacali.

Immutabili sono rimasti i termini e le date per le denunce e il pagamento rateale del tributo, previsti dai singoli accordi.

di. Le scadenze peraltro dei mesi di gennaio e febbraio sono state prorogate al 31 marzo 1944. Comunque il nuovo Decreto prevede la possibilità di revisioni successive su richieste delle associazioni interessate, che saranno esaminate con quello spirito di comprensione che ha informato la stipulazione e la applicazione di tali accordi fin dal 1940.

Dr. G. FALESCHINI

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

Prof. S. STEFANINI

Docente Clinica Pediatrica
R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

Specialista
MALATTIE DEGLI OCCHI
E DIFETTI DELLA VISTA
Dr. MICHELE SONZIO
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34
Consultazioni:
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

MALATTIE NERVESE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica
R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturno, 33
Riceve ore 13-15

CASA DI CURA
Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie
d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica
della R. Università di Firenze
Udine - Via Riva 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Le spese di trasporto del vino e l'imposta sull'entrata

E' sorto il dubbio se per le vendite vini, mosti e uve da vino effettuate « franco destino », le relative spese di trasporto addebitate in fattura o addebitate con documento separato siano soggette alla imposta sull'entrata, ai sensi dell'art. 12 lett. a) della Legge 19 giugno 1940 n. 762, indipendentemente dal tributo corrisposto sul prezzo o valore dei suddetti prodotti per il fatto dell'assoggettamento di essi all'imposta di consumo, a termini dell'art. 14 della sopracitata legge.

Al riguardo, considerato che i prodotti in questione scontano l'imposta sull'entrata col sistema della tassazione « una tantum » in base ai prezzi medi determinati dalle tariffe periodiche compilate dall'Intendenza di Finanza, il Ministero delle Finanze ha dichiarato che le predette spese di trasporto, tanto se congelate nel prezzo di vendita dei prodotti medesimi, quanto se addebitate in fattura o con separato documento, in relazione a particolari pattuizioni intercedute fra venditore ed acquirente, non sono soggette all'imposta sull'entrata.

GIUSEPPE PIVETTA
Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

COMMERCIANTE!

Il « Commercio Friulano » è il tuo giornale.
Difende i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

olivetti

Macchine per scrivere
Contabili e da Calcolo
Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli

UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-26
Via Cavour, 2 - Telef. 8-60
GORIZIA Corso Vittorio Emanuele, 20
Telef. 7-07

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRE SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. P. ef. 8775 Udine 6.928

MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA Prof. A. ALIQUO-MAZZEI

Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Saurio 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI MEDICINA GENERALE MALATTIE REUMATICHE SCIATICA

Ambulatorio via Rauscedo n. 1
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Dott. G. PAOLINI

Medico Chirurgo Specialista
Malattie della Bocca e Denti
Riceve ore 9-12 e 14-19
UDINE - Via Vittorio Veneto, 54

Dott. B. PITTONI

Medicina Generale e Chirurgia
minore anche a domicilio
si è trasferito
RICEVE alle 10
in CASA CURA CAVAZZERANI
Via Treppo 16 - Telef. 334
Abit. VIA SAVORGNANA 22